

Proposta di legge

**Disposizioni in materia di nomina dei componenti della Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifica alla l.r. 73/2008**

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 73/2008

Art. 2 – Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Considerato quanto segue:

1. E' opportuno inserire alcune deroghe alle disposizioni di cui alla l.r. 5/2008 per consentire una maggiore flessibilità e autonomia alle associazioni dei professionisti nella designazione dei propri rappresentanti quali componenti della Commissione regionale dei soggetti professionali, consentendone la continuità nella carica, al fine di valorizzarne l'esperienza maturata e garantire al contempo alla Regione la presenza di interlocutori esperti nelle materie di interesse delle professioni;

2. Al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge in previsione dell'imminente scadenza per la nomina dei componenti della Commissione regionale di cui al punto 1, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana

Approva la presente legge

Art. 1

Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 73/2008

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) è inserito il seguente:

“6 bis. Ai componenti della Commissione non si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 13, commi da 2 a 5 ter, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).”.

Art. 2  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.